

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 del 23-01-2024

Riferim. Prop. N. 9 del 23-01-2024 Immediatamente esecutiva S

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO ALL'UTILIZZO TEMPORANEO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI TORRETTA ARCH. GABRIELLA MUSARRA, FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER 12 ORE SETTIMANALI DAL 01.01.2024 FINO AL 31.12.2024.
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** del giorno **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **13:00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta Sala delle adunanze, in seguito ad invito di Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

SIVIGLIA GIUSEPPE COSMO	SINDACO	A
CANEPA NICOLO' GIUSEPPE	ASSESSORE	P
LO BIANCO MARIANO	ASSESSORE	P
MARINO DOROTEA	VICE SINDACO	P
DORANCRICCHIA FRANCESCO	ASSESSORE	P
MICCICHE' DARIO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 1

Presiede il VICE SINDACO, **DOROTEA MARINO**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **DOTT.SSA ADRIANA MANTA**

Il VICE SINDACO, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



COMUNE di SAN GIUSEPPE JATO CITTA' METROPOLITANA di PALERMO

Oggetto: Autorizzazione del Comune di San Giuseppe Jato all' utilizzo temporaneo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del dipendente a tempo determinato del Comune di Torretta arch. Gabriella Musarra, Funzionario di Elevata qualificazione per 12 ore settimanali dal 01.01.2024 fino al 31.12.2024.

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, il quale attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 6212013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO che:

-Il Sindaco, con nota protocollo generale n. 23777 del 14.12.2023, ha chiesto l' autorizzazione alla stipula di una convenzione stipulata tra gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per l'utilizzo della dipendente del comune di Torretta arch. Gabriella Musarra, Funzionario di Elevata qualificazione per n. 12 ore settimanali, fino al 31.12.2024;

- l'Arch. Gabriella Musarra, appositamente interpellata ha prestato verbalmente il suo assenso alla richiesta di utilizzazione presso il Comune di San Giuseppe Jato;

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- la dichiarazione congiunta n. 10 che prevede: *"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 "*

ATTESO che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili;

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;

- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.01.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di

appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.01.2004;

- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;

- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;

- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;

la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);

- "*l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, deliberazione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014*);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute pro quota per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del. 414/2013).

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare l'utilizzo condiviso della dipendente Arch. Gabriella Musarra per n. 12 ore presso il Comune di San Giuseppe Jato;

ACCERTATO

- che non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa dall'Arch. Musarra, in qualità di Funzionario di elevata qualificazione a favore dell'Amministrazione Comunale di San Giuseppe Jato non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

VISTO l'allegato schema di convenzione da intendersi qui richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni;

VISTI:

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- il vigente CCNL;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di autorizzare l'utilizzo temporaneo presso il Comune di San Giuseppe Jato, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Torretta Arch. Gabriella Musarra, Funzionario di Elevata qualificazione, per 12 ore settimanali dal 01.01.2024 fino al 31/12/2024;
2. di approvare, per le causali espresse in premessa, lo schema di convenzione, previsto dal medesimo articolo del citato C.C.N.L. da sottoscrivere con il Comune di Torretta, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, la sottoscrizione di detta convenzione, dando atto che la medesima definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del lavoratore interessato;
4. di dare atto che sono a carico dell'ente gli oneri retributivi e contributivi per n. 12 ore settimanali pari ad € 942,30 mensili comprensiva di oneri contributivi e rateo tredicesima € 76,54 comprensivo degli oneri contributivi;
5. Ciascun ente provvederà invece autonomamente all'erogazione del trattamento economico accessorio di propria spettanza, che per il Comune di San Giuseppe Jato è pari ad € 455,26 mensili oltre oneri;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Torretta, al dipendente interessato e al Responsabile del Settore Economico Finanziario - Gestione Risorse;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO RAG. MARIA ROSA NAPOLI**

COMUNE di SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

Convenzione per l'utilizzo di n. 1 dipendente Arch. Gabriella Musarra, Area Funzionari e Elevata qualificazione, profilo Istruttore direttivo tecnico del Comune di Torretta presso il comune di San Giuseppe Jato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventidue

TRA

a) il Comune di Torretta rappresentato da _____ in qualità _____ che agisce in nome e per conto del Comune (C.F. 80020560829) elettivamente domiciliato presso la sede in Torretta, via Trieste, snc

E

b) il Comune di San Giuseppe Jato rappresentato da _____ che agisce in nome e per conto del Comune di San Giuseppe Jato (C.F. 80025760820) elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso _____;

Premesso che:

- **Il Sindaco**, con nota protocollo generale n. 23777 del 14.12.2023, ha chiesto l'autorizzazione alla stipula di una convenzione tra gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per l'utilizzo della dipendente arch. Gabriella Musarra, Area Funzionari e Elevata qualificazione, n. 12 ore settimanali, dal 01/01/2024, fino al 31/12/2024;
- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 permette agli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza; il Consiglio di Stato (sez. I n. 2141 del 25 maggio 2005) ha reso parere secondo cui la suddetta disposizione, quale fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga all'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma I, del D. Lgs. n. 165/2001;
 - la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- il Comune di Torretta con Deliberazione di GM N. 2 del 19.01.2024 ha autorizzato il predetto dipendente arch. Gabriella Musarra a svolgere l'incarico suddetto ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 presso il Comune di San Giuseppe Jato fino al 31.12.2024;

Tutto ciò premesso e ritenuta la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le

parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto e finalità

1. La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di San Giuseppe Jato del dipendente del Comune di Torretta Arch. Gabriella Musarra, Funzionario di elevata qualificazione, di cui è stato acquisto il consenso e che sottoscrive per accettazione e conoscenza la medesima
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo un'economica gestione delle risorse umane.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di San Giuseppe Jato e il lavoratore.

ART. 2 Durata

1. La presente convenzione avrà decorrenza a partire dalla stipula e scadenza il 31.12.2024, salvo rinnovo o proroga, con le stesse modalità procedurali attuate per addivenire alla stipula della presente convenzione.

ART.3 Tempo di lavoro

1. La dipendente Arch. Gabriella Musarra presterà al Comune di San Giuseppe Jato un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo;
2. La prestazione della dipendente Arch. Gabriella Musarra, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, dovrà essere espletata nelle giornate che saranno concordate tra le due Amministrazioni (orientativamente nelle giornate intera giornata);
3. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Enti interessati, resta salva la facoltà di concordare eventuali deroghe all'orario previsto nei precedenti commi del presente articolo compatibilmente alle esigenze organizzative e fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4 Gestione del personale convenzionato

1. La titolarità del rapporto è del Comune di Torretta, cui compete l'adozione degli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro (ferie, assenze per malattia, permessi congedi, aspettative, autorizzazioni allo svolgimento di attività extra istituzionali).
2. Le Amministrazioni avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore.
3. A tale fine e quindi con l'obiettivo specifico di consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, si stabilisce che sia comunque il Comune di Torretta ad autorizzare i singoli giorni o periodi continuati di ferie e che la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti e a concorrenza dell'orario di lavoro convenuto.
5. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

ART. 5 Rimborso spese

Al dipendente sarà riconosciuto l'accesso al servizio mensa sostitutivo presso il Comune di San Giuseppe Jato quando la prestazione sia resa presso questo ente ed in ogni caso quando in conseguenza dell'utilizzo congiunto la prestazione resa in orario antimeridiano prosegua in quelle pomeridiane presso il Comune di Torretta, ricorrendone i presupposti.

ART. 6 Rapporti finanziari tra gli Enti

1. I rapporti finanziari tra il Comune di Torretta ed il Comune di San Giuseppe Jato sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Torretta corrisponderà direttamente al dipendente ed agli Enti previdenziali e fiscali, con cadenza mensile posticipata, gli oneri diretti e indiretti relativi al trattamento stipendiale obbligatorio riconosciuto al dipendente.
3. Ciascun Ente provvederà invece autonomamente all'erogazione del trattamento economico accessorio di propria spettanza, precisando altresì che ciascuno curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza, fatti salvi comunque gli obblighi di comunicazione del Comune di Torretta al Comune di San Giuseppe Jato ai fini di cui all'art. 53 del D. Lgs 165/2001. 5 Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dai dipendenti saranno esclusivamente a carico dell'ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

ART. 7 Cause di scioglimento

1. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli enti. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dalle Amministrazioni, e laddove avvenga unilateralmente, dopo 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro ente della deliberazione/determinazione di recesso divenuta esecutiva.
2. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambi gli enti. In tali fattispecie la cessazione della stessa decorre dal primo giorno del mese seguente alla formale ricezione da parte del Comune di San Giuseppe Jato della richiesta inoltrata a cura del dipendente, con preavviso minimo di 15 giorni. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Torretta.
3. La convenzione si scioglierà anticipatamente a richiesta del Comune di Torretta;

ART. 8 Disposizioni generali e finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa invio alle norme contrattuali e vigenti, con particolare riferimento a quelle relative al pubblico impiego e in materia di personale degli Enti Locali.

ART. 9 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Torretta (_____)

Per il Comune di San Giuseppe Jato (_____)

Per accettazione il Dipendente (Arch. Gabriella Musarra)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO ALL'UTILIZZO TEMPORANEO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.14 DEL CCNL 23.01.2004 DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI TORRETTA ARCH. GABRIELLA MUSARRA, FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER 12 ORE SETTIMANALI DAL 01.01.2024 FINO AL 31.12.2024.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DELL'ART. 147 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO RAG. M.R. NAPOLI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI



IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

OVVERO

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

OVVERO

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON È DOVUTO IN QUANTO IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO RAG. M.R. NAPOLI**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta, con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di delibera.

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, viene dichiarato dalla Giunta, con separata votazione unanime espressa favorevolmente per alzata di mano, **Immediatamente Esecutivo** a tutti i sensi di legge.

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO NICOLO' GIUSEPPE CANEPA

IL VICE SINDACO
F.TO DOROTEA MARINO

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**
F.TO DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì, 24.01.2024


IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ADRIANA MANTA


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, ai sensi della L.R. N.17/2004, Art. 127, Comma N. 21;
- - E' riaffissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, ai sensi della L.R. N.17/2004, Art. 127, Comma N. 21;

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Lì, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-01-2024

perché dichiarata Immediatamente Esecutiva, art.12 comma 2 L.R. 44/91.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della ripubblicazione, ai sensi dell'art.12 comma 1;

Lì, 23.01.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ADRIANA MANTA